



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO CAPRI

ORDINANZA n. 36/2017

“Trasporto marittimo di rifiuti non pericolosi”

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Capri:

- VISTO** il D.Lgs 03 aprile 2006 n. 152, in particolare l'art. 265 comma 2 il quale stabilisce che, in attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182, in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali;
- VISTO** il D.P.R. n. 134 in data 06.06.2005 “Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasbordo e lo sbarco di merci pericolose”;
- VISTO** il D.M. 31.10.1991 n. 459, come modificato dal D.P.R. n. 134/2005, recante la disciplina sul trasporto marittimo dei rifiuti non pericolosi in colli;
- VISTA** la lettera circolare prot. n. 87/II/10451 in data 11 agosto 1998, trasporto marittimo dei rifiuti in colli, con la quale è stato precisato che l'istanza per l'autorizzazione all'imbarco di rifiuti non pericolosi, diversamente da quanto previsto all'art. 5, comma 1 del D.M. 459/1991, in analogia a quanto previsto per i rifiuti pericolosi, può essere avanzata direttamente all'Autorità Marittima del porto pertinente;
- VISTO** la Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione – Serie Merci Pericolose n. 22/2008 in data 10.03.2008, con la quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha fornito specifici chiarimenti in merito all'applicazione della normativa che disciplina il trasporto marittimo di rifiuti, in particolare il paragrafo 4 relativo al “Trasporto di rifiuti non pericolosi in colli”;
- VISTA** la propria ordinanza n° 32/2017 del 14/10/2017 recante “Trasporto marittimo di rifiuti non pericolosi”, così come modificata dall'ordinanza n°33/2017;
- CONSIDERATO** che le società operanti sull'isola di Capri hanno chiesto una semplificazione amministrativa delle procedure per il trasporto di rifiuti non pericolosi via mare;
- VISTI** gli esiti della riunione occorsa in data 09.11.2017 con le società di cui sopra;
- RITENUTO** opportuno semplificare alcune procedure in materia attese le specifiche esigenze locali insistenti sull'isola di Capri;

VISTI

gli articoli 17,65 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59,79 e 82 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

ORDINA

Articolo 1

campo di applicazione

Il presente provvedimento disciplina le procedure per il trasporto marittimo di rifiuti non pericolosi a bordo di vettori marittimi, anche adibiti a trasporto passeggeri, nei viaggi tra i porti di Capri ed altri porti nazionali. Lo stesso non si applica per il trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati, per la cui disciplina si fa rimando ad apposito provvedimento di questa Autorità Marittima.

L'imbarco di automezzi trasportanti rifiuti non pericolosi, la cui non pericolosità dovrà essere attestata da un chimico iscritto all'albo professionale che provvederà al rilascio di idonea certificazione di analisi ai sensi della normativa in premessa richiamata (D.M. 459/91), a bordo dei vettori marittimi nei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Capri, è soggetto a preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima Locale.

L'autorizzazione viene rilasciata per ogni singolo viaggio o cumulo di rifiuti e l'istanza diretta ad ottenerla, completa della relativa documentazione/certificazione specificata nei successivi articoli, va presentata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri almeno 24 ore prima dell'effettivo imbarco via fax, posta elettronica certificata o altro mezzo riconosciuto, ovvero a mano negli orari di apertura al pubblico, secondo le disposizioni che seguono.

Lo sbarco dei veicoli trasportanti rifiuti nel porto di Capri, è comunque soggetto a nulla osta nei termini previsti dell'articolo 11 decreto 459/91.

In assenza della documentazione/certificazione richiesta, il rifiuto trasportato non potrà essere considerato "NON PERICOLOSO" ai fini del trasporto marittimo e, per tanto, potrà essere autorizzato l'imbarco esclusivamente su unità provviste di attestazione di idoneità /documento di conformità per il trasporto di merci pericolose, secondo quanto stabilito dal D.D. 303/14 ("Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo delle merci pericolose").

Articolo 2

procedimento autorizzativo singolo viaggio

L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco di automezzi trasportanti rifiuti non pericolosi (fac-simile in allegato 1) dovrà essere presentata con i tempi e modalità previsti dall'articolo 1.

Tale istanza deve soddisfare l'imposta di bollo e deve essere compilata in duplice copia e sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente.

La stessa deve contenere le seguenti indicazioni/dichiarazioni:

- Specificazione della tipologia di rifiuto con indicazione del quantitativo stimato da trasportare e del relativo codice CER;
- Specificazione del sito di provenienza/produzione /campionatura del rifiuto;
- Indicazione degli automezzi (numero di targa) sul quale sono caricati i rifiuti;
- Indicazione del porto di sbarco;
- Indicazione del sito di destinazione del rifiuto;
- Dichiarazione che i rifiuti trasportati sono "non pericolosi" ai sensi del D.M.31.10.1991 n°459, come modificato dal DPR n°134/2005, e del D.LGS. 152/2006 e s.m.i., che gli stessi sono effettivamente quelli oggetto di analisi effettuata dal consulente chimico nonché, la dove previsto, imballati, contrassegnati ed etichettati secondo le condizioni previste dal citato D.M. 459/91 e che si trovano, inoltre, nelle condizioni richieste per il trasporto;

All'istanza deve essere allegata la seguente certificazione/documentazione:

- Copia della certificazione di iscrizione alla competente C.C.I.A.A.;
- Copia della certificazione di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, in corso di validità, dalla quale rilevare l'indicazione degli automezzi e delle relative targhe nella

disponibilità della società istante, autorizzata al trasporto dei rifiuti, nonché la tipologia dei quantitativi di rifiuti che la stessa società è autorizzata a gestire;

- Copia dei libretti di circolazione dei Automezzi impiegati nella attività di trasporto nella disponibilità giuridica del richiedente (con eventuali copie di contratti di noleggio o comodato d'uso), annesse licenze di trasporto conto proprio/conto terzi, nonché copia di certificazione di idoneità della M.C.T.C. per particolari tipologie di veicoli impiegate (es. cisterne);
- Certificazione di un consulente iscritto all'albo professionale dei chimici, incaricato dalla società istante, il quale deve attestare di avere effettuato analisi e controllo dei rifiuti, con l'indicazione del sito, del quantitativo dei rifiuti presente all'atto della campionatura, delle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità, della quantità percentuale dei componenti degli stessi e del periodo di validità della medesima certificazione. Ai fini del rilascio della predetta autorizzazione all'imbarco, nella certificazione prodotta dal consulente chimico deve essere specificato oltre al codice CER attribuito, che i rifiuti non contengono:
 - Residui di una o più sostanze pericolose, ai fini del trasporto marittimo, di cui ai "gruppi di rischio" indicati dal IMDG Code nonché dal D.M. 31.10.1991 o dal D.P.R. 06.06.2005 n. 134;
 - Residui pericolosi di cui all'allegato D – sulla base degli allegati G, H, I – alla parte IV del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 conforme alla direttiva 91/689/CEE ed alla Tabella A della Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio sulla corretta applicazione del Regolamento Comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni dei rifiuti;

A seguito della verifica della correttezza e completezza di quanto contenuto nella documentazione/certificazione/dichiarazione sopra indicata, l'Autorità Marittima provvederà ad apporre in calce all'istanza l'autorizzazione di cui all'Art.1. La stessa potrà essere trasmessa anche per via telematica al richiedente, fatto salvo l'assolvimento dell'imposta di bollo.

L'iter istruttorio si intenderà concluso allorquando perverrà all'Autorità Marittima che ha autorizzato l'imbarco ed il trasporto marittimo copia del formulario debitamente firmato dal responsabile dell'impianto di destinazione (discarica o impianto di recupero).

Articolo 3

procedimento autorizzativo per cumuli di rifiuti

Nel caso in cui il trasporto dei rifiuti non possa essere completato con un singolo viaggio, la dichiarazione del chimico può essere resa per l'intero cumulo da trasportare, anche se effettuato in più viaggi.

Tale dichiarazione dovrà essere prodotta all'Autorità Marittima all'atto della presentazione dell'istanza e tenuta agli atti dell'Ufficio.

Nella medesima iniziale istanza (fac- simile in allegato 2), in aggiunta a quanto già previsto dall' Art. 2 della presente ordinanza, dovrà essere indicato:

- il numero totale di viaggi che si intendono effettuare;
- estremi dell'eventuale autorizzazione dell'Autorità Comunale o Provinciale relativa al sito di stoccaggio temporaneo;

A seguito della verifica della correttezza e completezza di quanto contenuto nella documentazione/certificazione/dichiarazione sopra indicata, l'Autorità Marittima provvederà ad apporre in calce alla richiesta, l'autorizzazione di cui all'Art.1, valida per il trasporto dell'intero cumulo. La stessa potrà essere trasmessa anche per via telematica al richiedente, fatto salvo l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Qualora il rifiuto effettivo da trasportare superi il quantitativo/n di viaggi stimato, ovvero la dichiarazione del chimico risulti scaduta, il richiedente dovrà presentare nuovamente istanza.

Per ogni singolo viaggio dovrà essere presentata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri comunicazione relativa agli automezzi trasportanti rifiuti non pericolosi provenienti dal cumulo certificato, con i tempi e modalità previsti dall'articolo 1.

In tale comunicazione, (fac-simile in allegato 3) il legale rappresentante della società richiedente dovrà dichiarare che il rifiuto trasportato provenga dal cumulo già analizzato e che lo stesso non è stato modificato o inquinato in epoca successiva all'analisi effettuata. Alla stessa sarà sufficiente allegare il formulario di identificazione del rifiuto trasportato. Qualora non pervenga la comunicazione di cui sopra, con i tempi e le modalità previste, l'autorizzazione verrà immediatamente ritirata e si intenderà annullata. L'iter istruttorio si intenderà concluso allorquando perverrà all'Autorità Marittima copia del formulario debitamente vidimato dal responsabile dell'impianto di destinazione (discarica o impianto di recupero). Tali formulari dovranno pervenire all'Autorità Marittima al termine di ogni singolo viaggio pena il diniego dell'autorizzazione per i restanti viaggi.

Articolo 4

prescrizioni per il comando di bordo

Le operazioni di imbarco degli automezzi trasportanti rifiuti non pericolosi devono avvenire nel giorno indicato nell'autorizzazione/comunicazione.

Ferma restando la rigorosa osservanza, da parte del soggetto che gestisce il trasporto rifiuti, degli obblighi indicati negli articoli 1,2 e 3, è fatto comunque specifico obbligo al Comando di bordo, prima dell'imbarco, di verificare accuratamente che gli automezzi impiegati per il trasporto siano debitamente autorizzati ed imbarcare quel giorno, viaggino accompagnati dal formulario di identificazione del rifiuto, siano dotati di idonee chiusure/coperture per impedire la fuoriuscita dei rifiuti e non presentino perdite, percolati e/o residui pregiudizievoli per la salute pubblica e la salubrità degli ambienti di bordo.

A tal fine, è fatto specifico obbligo al Comando di bordo di rifiutare l'imbarco agli automezzi privi dell'autorizzazione, del formulario di identificazione del rifiuto, nonché nel caso in cui lo stesso automezzo si presenti nello stato pregiudizievole sopra descritto, ovvero laddove lo stesso veicolo abbia caratteristiche tecniche e massa lorda incompatibili con il numero di assi e il peso massimo ammissibile indicato nella certificazione di classe e di sicurezza della nave.

Articolo 5

Abrogazioni, violazioni e pubblicità

La presente Ordinanza, che entra in vigore dal **1/1/2018**, termine ultimo per l'adeguamento dei soggetti interessati a quanto con essa statuito, abroga e sostituisce in l'Ordinanza 32/2017 in premessa citata, nonché ogni altro precedente provvedimento emesso in materia da questo Ufficio Circondariale Marittimo ed in contrasto con le disposizioni ivi impartite.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/capri/ordinanze-e-avvisi;
- Trasmissione a tutti gli Enti/Amministrazioni interessate/società interessate.

I contravventori saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso specifico reato, ai sensi dell'art. 1174 del C.N. e laddove ne ricorrano i presupposti, dall'apparato normativo sanzionatorio del D.lgs. n. 152/06.

Capri, lì 09.11.2017

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Daniele PRATICO'

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

Bollo

Allegato 1- Istanza singolo viaggio

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri
Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa

Istanza per ottenere autorizzazione all'imbarco di automezzi trasportanti rifiuti non pericolosi a bordo di navi ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 36/2017 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri.

Il sottoscritto/a _____, nato/a a _____ () il _____ e residente in _____ alla Via/Piazza _____ n° _____, nella qualità di _____ della società _____, con sede in _____ () alla Via/Piazza _____ n° _____ - P.I./C.F.: _____, iscritta al n° _____ dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali - settore regionale _____, premesso che la società richiedente deve effettuare il trasporto di rifiuti non pericolosi, per il quale si rendono le seguenti indicazioni:

- Tipologia del rifiuto: _____ - Codice CER: _____;
- Quantitativo del rifiuto da trasportare: Mc _____ pari a _____ quintali stimati;
- Sito di provenienza/produzione/campionatura del rifiuto: _____;
- Automezzo/i destinato/i al trasporto del rifiuto: targa _____;
- Modalità del trasporto: in colli / alla rinfusa
(depennare la voce che non interessa)
- Porto di sbarco: _____;
- Sito di destinazione del rifiuto: _____;

A tal fine, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i rifiuti da trasportare:

- sono classificati "non pericolosi", ai sensi del D.M. 31.10.1991 n. 459, come modificato dal DPR n.134/2005, e del D.Lgs. n.152/2006; gli stessi sono effettivamente quelli oggetto di analisi effettuata dal consulente chimico, Dr. _____, come da certificazione allegata;
- (nel caso in cui il trasporto dei rifiuti avviene in colli) si trovano nelle condizioni di imballaggio previste dal D.M. 459/91 e successivi emendamenti e nelle ulteriori condizioni richieste per il trasporto

e pertanto,

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione per l'imbarco su nave nel porto di Capri, in data _____, dell'/degli automezzo/i targato/i _____ trasportante/i Mc. _____ pari a _____ quintali stimati di rifiuti non pericolosi, caricati in colli/alla rinfusa, (tipologia del rifiuto _____ - codice CER: _____ - N° colli: _____) provenienti dal sito di _____ e diretti nel porto di _____ per essere poi trasportati presso l'impianto di destinazione ubicato in _____.

Si allega:

- Marca da bollo da Euro 16,00;
- Copia Formulario di Identificazione dei Rifiuti;
- Copia Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Copia Certificato Iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, con l'indicazione degli automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti, dalla quale si evince che il rifiuto che si intende trasportare, dichiarato non pericoloso, è compreso fra quelli che la società istante è autorizzata a gestire;
- Copia dei libretti di circolazione degli automezzi impiegati nell'attività di trasporto unitamente a copia della certificazione di idoneità M.C.T.C. per veicoli specifici (laddove applicabile);
- Certificazione del consulente Dr. _____, iscritto al n° _____ dell'albo professionale dei chimici _____, resa in data _____, avente validità fino al _____, il quale ha attestato di avere effettuato, presso il luogo di campionatura

11



VISTA	la sopracitata istanza e la documentazione allegata in sede di istruttoria;
VISTA	la propria ordinanza n° 36/2017 in data 09.11.2017;
VISTA	la propria autorizzazione n° ____/2017 relativa al primo viaggio;
VISTE	le disposizioni e le circolari ministeriali vigenti in materia;

L'imbarco delle merci classificate non pericolose in ordine alla dichiarazione resa dal chimico abilitato seguenti condizioni:

1. munirsi preventivamente di ogni ulteriore occorrente autorizzazione per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente provvedimento;
2. accertarsi, preventivamente all'ingresso in area portuale per l'imbarco, che l'automezzo da imbarcare non presenti dispersioni o colaggi e fuoriuscita di odori molesti;
3. ottemperare alle prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali sopra richiamato;
4. esibire al Comando di bordo, in occasione dell'imbarco, oltre al Formulario di Identificazione del Rifiuto, la presente autorizzazione.

1. le operazioni di imbarco debbono avvenire sotto il controllo del Comandante e di un Ufficiale di sua fiducia nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per persone e cose;
2. la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico-sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia;
3. debbono essere rispettate le posizioni di stivaggio individuate dalle norme tecniche generali;
4. Le operazioni di imbarco degli automezzi trasportanti rifiuti non pericolosi devono avvenire nel giorno indicato nell'autorizzazione.
5. Ferma restando la rigorosa osservanza, da parte del soggetto che gestisce il trasporto rifiuti, degli obblighi indicati negli articoli 1,2 e 3, è fatto comunque specifico obbligo al Comando di bordo, prima dell'imbarco, di verificare accuratamente che gli automezzi impiegati per il trasporto siano debitamente autorizzati ed imbarcare quel giorno, viaggino accompagnati dal formulario di identificazione del rifiuto, siano dotati di idonee chiusure/coperture per impedire la fuoriuscita dei rifiuti e non presentino perdite, percolati e/o residui pregiudizievoli per la salute pubblica e la salubrità degli ambienti di bordo.
6. A tal fine, è fatto specifico obbligo al Comando di bordo di rifiutare l'imbarco agli automezzi privi dell'autorizzazione, del formulario di identificazione del rifiuto, nonché nel caso in cui lo stesso automezzo si presenti nello stato pregiudizievole sopra descritto, ovvero laddove lo stesso veicolo abbia caratteristiche tecniche e massa lorda incompatibili con il numero di assi e il peso massimo ammissibile indicato nella certificazione di classe e di sicurezza della nave.

Bollo

Allegato 2- Istanza cumuli

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri
Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa

Istanza per ottenere autorizzazione all'imbarco di automezzi trasportanti rifiuti non pericolosi a bordo di navi ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 36/2017 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri.

Il sottoscritto/a _____, nato/a a _____ () il _____ e residente in _____ alla Via/Piazza _____ n° _____, nella qualità di _____ della società _____, con sede in _____ () alla Via/Piazza _____ n° _____ - P.I./C.F.: _____, iscritta al n° _____ dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali - settore regionale _____, premesso che la società richiedente deve effettuare il trasporto di rifiuti non pericolosi, per il quale si rendono le seguenti indicazioni:

- Tipologia del rifiuto: _____ - Codice CER: _____;
- Quantitativo del rifiuto da trasportare: Mc _____ pari a _____ quintali stimati;
- Sito di provenienza/produzione/campionatura del rifiuto: _____;
- Automezzo/i destinato/i al trasporto del rifiuto: targa _____;
- Modalità del trasporto: in colli / alla rinfusa
(depennare la voce che non interessa)
- Porto di sbarco: _____;
- Sito di destinazione del rifiuto: _____;

A tal fine, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i rifiuti da trasportare:

- sono classificati "non pericolosi", ai sensi del D.M. 31.10.1991 n. 459, come modificato dal DPR n.134/2005, e del D.Lgs. n.152/2006; gli stessi sono effettivamente quelli oggetto di analisi effettuata dal consulente chimico, Dr. _____, come da certificazione allegata;
- (nel caso in cui il trasporto dei rifiuti avviene in colli) si trovano nelle condizioni di imballaggio previste dal D.M. 459/91 e successivi emendamenti e nelle ulteriori condizioni richieste per il trasporto
- Viaggi che si intende effettuare n° _____;

e pertanto,

CHIEDE

rilascio di autorizzazione per l'imbarco su nave con proprio automezzo/i di Mc. _____ pari a _____ quintali stimati di rifiuti non pericolosi (tipologia del rifiuto _____ - codice CER: _____) provenienti dal sito di _____, diretti nel porto di _____ per essere poi trasportati, in più riprese, presso l'impianto di destinazione ubicato in _____.

Si allega:

- Marca da bollo da Euro 16,00;
- Copia Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Copia Certificato Iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, con l'indicazione degli automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti, dalla quale si evince che il rifiuto che si intende trasportare, dichiarato non pericoloso, è compreso fra quelli che la società istante è autorizzata a gestire;
- Copia dei libretti di circolazione degli automezzi impiegati nell'attività di trasporto unitamente a copia della certificazione di idoneità M.C.T.C. per veicoli specifici (laddove applicabile);
- Certificazione del consulente Dr. _____, iscritto al n° _____ dell'albo professionale dei chimici _____, resa in data _____, avente validità fino al _____, il quale ha attestato di avere effettuato, presso il luogo di campionatura di _____, analisi e controllo dei rifiuti, con l'indicazione delle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità della quantità percentuale dei componenti

degli stessi. Detta certificazione specifica che i rifiuti oggetto del trasporto non contengono sostanze pericolose ai fini del trasporto marittimo con l'indicazione del codice CER assegnato;

- Copia dell'autorizzazione dell'autorità comunale o provinciale relativa al sito di stoccaggio temporaneo/impianto di messa in riserva (eventuale);

_____, li _____

Il richiedente

Le dichiarazioni contenute nella presente scheda sono ricevute da questa amministrazione anche quali dichiarazione sostitutive di atto di notorietà ai sensi del DPR n°445 del 28/12/2000. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso di atti falsi ovvero l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CAPRI
AUTORIZZAZIONE N° _____ /20____

VISTA la sopracitata istanza e la documentazione allegata in sede di istruttoria;
VISTA la propria ordinanza n° 36/2017 in data 09.11.2017;
VISTE le disposizioni e le circolari ministeriali vigenti in materia;

SI AUTORIZZA

L'imbarco delle merci classificate non pericolose in ordine alla dichiarazione resa dal chimico abilitato seguenti condizioni:

per il richiedente:

1. munirsi preventivamente di ogni ulteriore occorrente autorizzazione per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente provvedimento;
2. accertarsi, preventivamente all'ingresso in area portuale per l'imbarco, che l'automezzo da imbarcare non presenti dispersioni o colaggi e fuoriuscita di odori molesti;
3. ottemperare alle prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali sopra richiamato;
4. comunicare i dati relativi ai singoli viaggi, da effettuare nel periodo autorizzato, con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'imbarco;
5. esibire al Comando di bordo, in occasione dell'imbarco, oltre al Formulario di Identificazione del Rifiuto, la presente autorizzazione unitamente alla comunicazione di cui al precedente punto 4).

Per il comando di bordo:

1. le operazioni di imbarco debbono avvenire sotto il controllo del Comandante e di un Ufficiale di sua fiducia nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per persone e cose;
2. la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico-sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia;
3. debbono essere rispettate le posizioni di stivaggio individuate dalle norme tecniche generali;
4. Le operazioni di imbarco degli automezzi trasportanti rifiuti non pericolosi devono avvenire nel giorno indicato nell'autorizzazione.
5. Ferma restando la rigorosa osservanza, da parte del soggetto che gestisce il trasporto rifiuti, degli obblighi indicati negli articoli 1,2 e 3, è fatto comunque specifico obbligo al Comando di bordo, prima dell'imbarco, di verificare accuratamente che gli automezzi impiegati per il trasporto siano debitamente autorizzati ed imbarcare quel giorno, viaggino accompagnati dal formulario di identificazione del rifiuto, siano dotati di idonee chiusure/coperture per impedire la fuoriuscita dei rifiuti e non presentino perdite, percolati e/o residui pregiudizievoli per la salute pubblica e la salubrità degli ambienti di bordo.
6. A tal fine, è fatto specifico obbligo al Comando di bordo di rifiutare l'imbarco agli automezzi privi dell'autorizzazione, del formulario di identificazione del rifiuto, nonché nel caso in cui lo stesso automezzo si presenti nello stato pregiudizievole sopra descritto, ovvero laddove lo stesso veicolo abbia caratteristiche tecniche e massa lorda incompatibili con il numero di assi e il peso massimo ammissibile indicato nella certificazione di classe e di sicurezza della nave.

Capri, li' _____.

d'ordine

Allegato 3 – Comunicazione singolo viaggio a seguito di autorizzazione per il cumulo

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri
Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa

Comunicazione relativa all'imbarco di automezzi trasportanti rifiuti non pericolosi a bordo di navi ai sensi dell'art 3 dell'Ordinanza n. 36/2017 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri.

Il sottoscritto/a _____, nato/a a _____ () il _____ e residente in _____ alla Via/Piazza _____ n° _____, nella qualità di _____ della società _____, con sede in _____ () alla Via/Piazza _____ n° _____ - P.I./C.F.: _____, iscritta al n° _____ dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali - settore regionale _____, premesso che la società richiedente deve effettuare il trasporto di rifiuti non pericolosi, per il quale si rendono le seguenti indicazioni:

- Tipologia del rifiuto: _____ - Codice CER: _____;
- Quantitativo del rifiuto da trasportare: Mc _____ pari a _____ quintali stimati;
- Sito di provenienza/produzione/campionatura del rifiuto: _____;
- Automezzo/i destinato/i al trasporto del rifiuto: targa _____;
- Modalità del trasporto: in colli / alla rinfusa
(depennare la voce che non interessa)
- Porto di sbarco: _____;
- Sito di destinazione del rifiuto: _____.

A tal fine sotto la propria personale responsabilità e conscio delle conseguenze civili e penali derivanti dalla falsità di atti e delle dichiarazioni mendaci previste dal D.P.R. 445/2000 e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia, nonché dall'uso di atti falsi ovvero dall'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità, dichiara che i rifiuti da trasportare:

- sono classificati "non pericolosi", ai sensi del D.M. 31.10.1991 n. 459, come modificato dal DPR n.134/2005, e del D.Lgs. n.152/2006; gli stessi provengono dal sito di _____ ove è presente il cumulo già analizzato dal consulente chimico, Dr. _____, con certificato n° _____ in data _____ già depositato agli atti di codesto ufficio; e che lo stesso non è stato modificato o inquinato in epoca successiva all'analisi effettuata;
- (nel caso in cui il trasporto dei rifiuti avviene in colli) si trovano nelle condizioni di imballaggio, contrassegno ed etichettatura previste dal D.M. 459/91 e successivi emendamenti e nelle ulteriori condizioni richieste per il trasporto;
- Il presente è il n. _____ di n. _____ viaggi previsti di cui all'autorizzazione n°. _____ rilasciata in data _____ dal Ufficio Circondariale Marittimo di _____.

E pertanto

COMUNICA

l'imbarco sulla nave _____ nel porto di Capri, in data _____ alle ore _____, dell'automezzo/i targato/i _____ trasportante/i Mc. _____ pari a _____ quintali stimati di rifiuti non pericolosi, caricati in colli/alla rinfusa, (tipologia del rifiuto _____ - codice CER: _____ - n° colli: _____) provenienti dal sito di _____ e diretti nel porto di _____ per essere poi trasportati presso l'impianto di destinazione ubicato in _____.

Si allega:

- Copia Formulario di Identificazione dei Rifiuti.

_____, lì _____

firma
